CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 27– 01 – 2014 N° 1575

Amministratori condominiali e IRAP

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Oggetto: studio associato - IRAP - presupposti

Sezione Quinta Tributaria

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 222/2010
Cron. 1575
Rep.
Ud. 6.12.2013

Dott. Camilla Di Iasi	Presidente
Dott. Biagio Virgilio	Consigliere
Dott. Antonio Greco	Consigliere
Dott. Massimo Ferro	Consigliere relatore
Dott. Giulia Iofrida	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

3511/13

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall'Avvocatura Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12

-ricorrente-

Contro

, , in persona del l.r.p.t.

-intimato-

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Milano, sez. distaccata di Brescia 18.5.2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 6 dicembre 2013 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito l'avvocato dello Stato Gianna De Socio;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

IL PROCESSO

Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione distaccata di Brescia 18.5.2009, che, pur se in parziale riforma della sentenza C.T.P. di Brescia n. 161/12/2005, ebbe a respingere, per quanto in questa sede ancora rilevante, l'appello dell'Ufficio, così ribadendo la illegittimità del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria avverso l'istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni 2001-2004 [essendo decaduto invece il contribuente dal relativo diritto quanto agli anni 1998-2000, unica parte dell'appello accolta], sul presupposto – come ritenuto dalla C.T.P. – della non significatività di una organizzazione autonoma relativa all'amministrazione di condominio, condotta dal titolare senza avvalersi di dipendenti o collaboratori e comunque con beni strumentali di esiguo valore.

Il ricorso è affidato a due motivi.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *primo motivo*, si deduce il vizio di violazione di legge quanto agli artt. 2 e 3 d.lgs. n.446/1997, in relazione all'art.360, co. 1, n. 5 cod.proc.civ., avendo erroneamente la C.T.R. omesso di considerare che l'esercizio in forma associata determina una presunzione legale di esistenza del requisito dell'autonoma organizzazione e dunque di assoggettamento ad IRAP, competendo al singolo contribuente provare una imputazione diversa (da lavoro professionale proprio) del reddito formale prodotto dalla struttura associata stessa.

Con il *secondo motivo*, si deduce il vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art.360, co. 1, n. 5 cod.proc.civ., avendo erroneamente la C.T.R. indicato, quali ragioni per le quali dovesse essere escluso il requisito della autonoma organizzazione, l'assenza di collaboratori e l'esiguità dei beni strumentali, per ciò omettendo di considerare la produzione del reddito riferibile ai singoli associati e non allo studio associato nel suo complesso.

I *motivi*, da trattare congiuntamente per l'intima connessione, sono *fondati*. Il nucleo decisorio essenziale del ragionamento del giudice di merito consiste infatti nell'aver proceduto, previa individuazione nell'art.2 del d.lgs. n.446 del 1997 della fonte del presupposto impositivo, ad identificare una fattispecie astratta per la quale la autonoma organizzazione sarebbe incompatibile in ogni caso con la titolarità di uno studio professionale gerito con beni irrisori e collaborazioni di terzi numericamente non consistenti o assenti, ciò non implicando la realizzazione del principio impositivo dell'IRAP.

Già le fonti di tale convincimento dunque sono manifestamente non rappresentative, per come lacunosamente enunciate, di una logicità evidente delle conclusioni. La censura del tutto correttamente investe infatti sia il *vizio della motivazione*, dedotto in senso proprio come limite dell'erronea ricognizione della fattispecie concreta, ai sensi dell'art. 360, co.1, n.5, cod.proc.civ. e dunque refluendo in una deduzione di carenza nella ricostruzione di essa, sia la *violazione di legge*, non avendo la C.T.R. seguito il principio - che qui si ribadisce e da applicarsi anche all'attività di amministratore di condominio, per quanto *ratione temporis* estranea all'alveo delle professioni protette - per cui "*l'esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.*" (Cass. 24058/2009, 17136/2008, 13570/2007).

La sentenza va dunque cassata, in accoglimento del ricorso, con rinvio alla C.T.R. anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa per l'effetto la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla C.T.R. Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2013.